

XVII legislatura

A.S. 1058:

“Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita”

(Approvato dalla Camera dei deputati)

Gennaio 2014
n. 27



servizio del bilancio
del Senato



Servizio del Bilancio

Direttore ...

tel. ...

Segreteria

tel. 5790

Uffici

Documentazione degli effetti finanziari dei testi legislativi

dott. Renato Loiero

tel. 2424

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di entrata

avv. Giuseppe Delreno

tel. 2626

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di spesa

dott. Daniele Bassetti

tel. 3787

Consigliere addetto al Servizio

dott. Melisso Boschi

tel. 3731

Segretari parlamentari

dott.ssa Anna Elisabetta Costa

dott.ssa Alessandra Di Giovambattista

sig. Cristiano Lenzini

dott. Vincenzo Bocchetti

dott. Maurizio Sole

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

INDICE

PREMESSA	1
<i>Articolo 1 (Delega al Governo per la revisione del sistema fiscale e procedura)</i>	<i>1</i>
<i>Articolo 2 (Revisione del catasto dei fabbricati)</i>	<i>4</i>
<i>Articolo 3 (Stima e monitoraggio dell'evasione fiscale).....</i>	<i>6</i>
<i>Articolo 4 (Monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale).....</i>	<i>7</i>
<i>Articolo 5 (Disciplina dell'abuso del diritto ed elusione fiscale)</i>	<i>8</i>
<i>Articolo 6 (Gestione del rischio fiscale, governance aziendale e tutoraggio) 10</i>	
Commi da 1 a 4	10
Comma 5	12
Comma 6	12
<i>Articolo 7 (Semplificazione).....</i>	<i>13</i>
<i>Articolo 8 (Revisione del sistema sanzionatorio).....</i>	<i>14</i>
<i>Articolo 9 (Rafforzamento dell'attività conoscitiva e di controllo).....</i>	<i>14</i>
<i>Articolo 10 (Revisione del contenzioso tributario e della riscossione degli enti locali).....</i>	<i>15</i>
<i>Articolo 11 (Revisione dell'imposizione sui redditi di impresa e di lavoro autonomo e previsione di regimi forfetari per i contribuenti di minori dimensioni).....</i>	<i>17</i>
<i>Articolo 12 (Razionalizzazione della determinazione del reddito di impresa e della produzione netta).....</i>	<i>21</i>
<i>Articolo 13 (Razionalizzazione dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte indirette).....</i>	<i>22</i>
<i>Articolo 14 (Giochi pubblici).....</i>	<i>24</i>
<i>Articolo 15 (Fiscalità energetica e ambientale)</i>	<i>25</i>
<i>Articolo 16 (Disposizioni finanziarie).....</i>	<i>26</i>

PREMESSA

Il disegno di legge in esame è accompagnato dalla Relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità.

Articolo 1

(Delega al Governo per la revisione del sistema fiscale e procedura)

Con il comma 1 si delega il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto la revisione del sistema fiscale. Si fissa quindi in 12 mesi il termine di esercizio della delega che dovrà essere attuata nel rispetto dei principi costituzionali (specificamente quelli di cui agli artt. 3 e 53 della Costituzione), del diritto dell'Unione europea, dei principi espressi nello statuto dei diritti del contribuente (L 212/2000), con specifica attenzione all'osservanza del divieto di applicazione retroattiva della disciplina fiscale, e dovrà porsi in coerenza con le norme in materia di federalismo fiscale. Si afferma quindi l'esigenza che i decreti delegati assicurino la tendenziale uniformità della disciplina riguardante le obbligazioni tributarie, attuino il coordinamento e la semplificazione delle discipline concernenti gli obblighi contabili e dichiarativi dei contribuenti, garantiscano coerenza e tendenziale uniformità dei poteri in materia tributaria e delle forme e modalità del loro esercizio, anche attraverso la definizione di una disciplina unitaria della struttura, efficacia ed validità degli atti dell'amministrazione finanziaria e dei contribuenti. Si prevede inoltre che i decreti delegati assicurino la tendenziale generalizzazione del meccanismo della compensazione tra crediti di imposta spettanti al contribuente e debiti di imposta a suo carico.

Il comma 2 specifica che i decreti attuativi dovranno assicurare la responsabilizzazione dei diversi livelli di governo, in modo che sia individuabile per ciascun tributo il livello di governo che beneficia delle relative entrate, salvaguardando nel contempo i principi di coesione e solidarietà nazionale.

Il comma 3 prescrive che almeno uno degli schemi di decreto attuativo dovrà essere deliberato dal Consiglio dei ministri entro quattro mesi dal varo della delega.

Il comma 4 pone l'obbligo al Governo di riferire ogni quattro mesi alle Commissioni parlamentari competenti per materia sull'attuazione della delega (la prima volta dopo due mesi), anche con riferimento allo stato di attuazione dell'incorporazione dell'Agenzia del territorio nell'Agenzia delle entrate e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'Agenzia delle dogane.

Il comma 5 detta norme procedurali per l'esame parlamentare degli schemi di decreto attuativo: gli stessi, corredati di relazione tecnica, saranno trasmessi al Parlamento affinché le competenti Commissioni parlamentari esprimano un parere entro trenta giorni. Il termine potrà essere prorogato di 10 giorni dal Presidente di ciascuna Camera qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero degli schemi dei decreti legislativi da esaminare. Alla concessione della proroga corrisponde un prolungamento del termine per l'emanazione dei decreti.

Il comma 6 precisa il contenuto delle relazioni tecniche allegate agli schemi di decreto che dovranno indicare, per ogni intervento, l'impatto sul gettito, gli effetti distributivi sui contribuenti, le implicazioni in termini di finanza locale e gli aspetti amministrativi e gestionali per il contribuente e per l'Amministrazione.

Il comma 7 considera l'ipotesi in cui il Governo non intenda conformarsi ai pareri resi dalle Camere. In tal caso i testi, corredati delle osservazioni e delle eventuali modificazioni, sono ritrasmessi al Parlamento affinché le Commissioni competenti possano nuovamente esprimersi entro 10 giorni dalla data di nuova trasmissione. Il decorso del termine consente comunque l'adozione dei decreti.

Con il comma 8 si consente al Legislatore delegato di adottare disposizioni correttive ed integrative delle norme attuative della delega entro il termine di 18 mesi dalla loro entrata in vigore nell'osservanza dei criteri di delega e delle modalità procedurali previste dall'articolo in commento.

Il comma 9 consente al Governo di modificare o integrare i testi unici con potere di abrogare le norme incompatibili.

Altra potestà conferita con il comma 10 è relativa alla possibilità di emanare norme di coordinamento formale e sostanziale.

Il comma 11 riferisce l'applicazione dei decreti legislativi di attuazione della delega anche alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei loro statuti e delle relative norme di attuazione.

La RT considera la disposizione soltanto in termini generici precisando che per i vari tributi interessati dalla delega, gli effetti sul gettito dipendono da variabili allo stato non note, quali ad esempio le nuove aliquote impositive, le detrazioni dall'imposta, le variazioni delle basi imponibili correlate ad eventuali deduzioni o franchigie. Con riguardo agli aspetti finanziari non si potrà che fornire una valutazione sommaria delle singole disposizioni, tenendo conto, comunque, che dai decreti legislativi di attuazione della delega non dovranno derivare nuovi o maggiori oneri. Ricorda quindi che l'articolo 16 mira ad assicurare la neutralità finanziaria e/o l'invarianza del gettito complessivo, riveniente dall'attuazione della delega, senza incidere sui saldi e nel rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica.

Nel caso in cui invece nuovi o maggiori oneri derivanti dalle norme attuative non trovino compensazione nell'ambito delle stesse il decreto attuativo potrà essere emanato solo dopo l'entrata in vigore di un provvedimento legislativo che stanzi le occorrenti risorse finanziarie.

Al riguardo, in via preliminare, va rammentato che l'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità consente di rinviare la quantificazione al momento dell'adozione dei singoli decreti soltanto nei casi in cui sia impossibile procedere alla determinazione degli

effetti finanziari della delega, anche in considerazione della complessità della materia trattata.

Pur condividendo la difficoltà di stimare in via anticipata gli effetti finanziari derivanti dal complesso delle previsioni contenute nel DDL, trattandosi di principi e criteri direttivi di delega, sarebbero comunque opportuni chiarimenti sin d'ora in relazione ad alcuni profili che saranno evidenziati nel successivo commento dell'articolato.

Vi sono infatti disposizioni che appaiono suscettibili di avere effetti onerosi (si pensi alle norme in tema di revisione del catasto dei fabbricati - ad es. cfr. art. 2, comma 1, lett. *b*), comma 3, lett. *c*) ed *f*), comma 3, lett. *p*) -, all'introduzione di regimi fiscali opzionali, all'accorpamento e soppressione di fattispecie in tema di imposizione indiretta, ai regimi forfetari, all'assimilazione di tutti i redditi prodotti nell'esercizio di attività di impresa, all'introduzione di meccanismi premiali etc.); al tempo stesso la delega sembra contemplare solo un numero limitato di ambiti in grado di determinare maggior gettito (si pensi all'abuso del diritto, al monitoraggio dell'evasione fiscale, al rafforzamento dei controlli etc.) e quindi idonei a costituire strumenti adeguati per un bilanciamento tra effetti finanziari che operano in direzioni opposte.

In proposito si rileva che le maggiori entrate rivenienti dal contrasto all'evasione e dalla progressiva limitazione dell'erosione fiscale, al netto di quelle necessarie al mantenimento dell'equilibrio di bilancio ed alla riduzione del rapporto debito/PIL, dovranno essere attribuite al Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale. Anche con riferimento alla revisione del catasto dei fabbricati si segnala (art. 2, comma 3 lett. *D*) che i decreti attuativi dovranno garantire l'invarianza del gettito delle singole imposte il cui presupposto e la cui base imponibile sono influenzati dalle stime di valori patrimoniali e rendite. L'incremento dei compiti che saranno attribuiti alla P.A. da numerose norme della delega richiederà inoltre una verifica circa la possibilità che gli stessi possano essere svolti con le dotazioni umane e strumentali esistenti.

Per altri ambiti di intervento, infine, non risulta univoco il criterio di delega posto, potendo le disposizioni essere attuate sia determinando maggiori entrate, sia una perdita di gettito. In altri casi sembrerebbero rinvenirsi contraddizioni come ad esempio laddove, in termini generali, si afferma che la revisione del sistema fiscale operato con la delega persegue l'obiettivo della riduzione della pressione

tributaria sui contribuenti (art. 16, comma 2) mentre in altra sede (art. 2, comma 3, lett. l) si pone il criterio dell'invarianza di gettito della tassazione che si correla a valori patrimoniali e rendite. Sarebbe necessario quindi che il Governo fornisca informazioni aggiuntive e rassicurazioni che consentano di ritenere concretamente attuabile la delega nel rispetto della clausola di non peggioramento dei saldi di cui all'art. 16, comma 1, attraverso un meccanismo di compensazione di effetti finanziari di segno opposto generati dall'attuazione della stessa.

Articolo 2 ***(Revisione del catasto dei fabbricati)***

Il comma 1 individua principi e criteri direttivi sulla base dei quali il Governo è delegato ad attuare una revisione della disciplina riguardante il sistema estimativo del catasto dei fabbricati; si richiama di seguito l'attenzione sui più significativi criteri di delega, per i profili di competenza.

Nello stabilire che a ciascuna unità immobiliare siano attribuiti un valore patrimoniale ed una rendita, il testo in esame prevede che il valore patrimoniale medio ordinario venga determinato, per le unità immobiliari a destinazione catastale ordinaria, utilizzando il metro quadrato come unità di consistenza e una serie di funzioni statistiche per esprimere la relazione tra il valore di mercato, la localizzazione e le caratteristiche edilizie dei beni (comma 1, lett. h), punto 1)) e che la rendita media ordinaria sia determinata per le unità immobiliari attraverso un processo estimativo volto ad esprimere la relazione tra i redditi da locazione medi, la localizzazione e le caratteristiche dei beni per ciascuna destinazione catastale ed ambito territoriale (comma 1, lett. i)).

Il comma 2 impone di utilizzare metodologie statistiche riconosciute a livello scientifico, al fine di individuare le funzioni statistiche volte a determinare, in particolare, il valore patrimoniale medio ordinario e la rendita media ordinaria.

Il comma 3 delega il Governo ad emanare, con i decreti legislativi di cui al comma 1, disposizioni riguardanti diversi ambiti. In particolare, la lettera c) prevede per l'Agenzia delle entrate la possibilità di impiegare, mediante apposite convenzioni, ai fini delle rilevazioni, tecnici indicati dagli ordini professionali; la lettera l) pone il criterio di delega dell'invarianza del gettito delle singole imposte il cui presupposto e la cui base imponibile sono influenzati dalle stime di valori patrimoniali e rendite, prevedendo che, contestualmente all'efficacia impositiva dei nuovi valori, siano modificate le relative aliquote impositive, nonché le eventuali deduzioni, detrazioni o franchigie, per evitare un aggravio del carico fiscale, con particolare riferimento alle imposte sui trasferimenti e all'imposta municipale propria (IMU); la lettera o) si riferisce all'aggiornamento delle modalità di distribuzione dei trasferimenti perequativi attraverso i fondi di riequilibrio e i fondi perequativi della finanza comunale; la lettera p) prevede che si individui un regime fiscale agevolato che incentivi la messa in sicurezza degli immobili; la lettera q) riguarda le riduzioni del carico fiscale da applicare alle unità immobiliari colpite da eventi calamitosi.

In base al comma 4, dall'attuazione dei commi 1 e 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; si stabilisce a tal fine che le attività previste siano effettuate utilizzando prioritariamente le strutture e le professionalità esistenti nell'ambito delle amministrazioni pubbliche.

La RT governativa elenca i principi e criteri direttivi ai quali dovrà ispirarsi la revisione del catasto, al fine di migliorare i livelli di equità, perequazione e trasparenza delle informazioni reddituali e patrimoniali nel settore immobiliare.

Afferma poi che all'articolo in esame non vengono ascritti effetti finanziari, in quanto il comma 4 dispone che dall'attuazione dei commi 1 e 3 dell'articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, si evidenzia che la previsione del comma 4, che esclude nuovi o maggiori oneri in relazione a quanto disposto dai commi 1 e 3 dell'articolo in esame, dovrà necessariamente conciliarsi con i numerosi interventi che le disposizioni prefigurano¹. Si ricorda peraltro che la legge di stabilità per il 2014² autorizza la spesa di 5 mln di euro per l'anno 2014 e di 40 mln per ciascuno degli anni dal 2015 al 2019, proprio per consentire la realizzazione della riforma del catasto, con un esplicito riferimento all'attuazione della delega in oggetto.

Si evidenzia poi che sarebbe opportuna una conferma in merito alla formulazione della richiamata clausola di invarianza degli oneri (stabilita dal comma 4) che si riferisce non già all'articolo nel complesso ma solo ai commi 1 e 3. Si ricorda che il comma 2 contiene elementi di specificazione rispetto alle funzioni statistiche richiamate dal comma 1.

Pur nell'ambito della clausola di invarianza, si riscontra inoltre la possibilità dell'insorgenza di effetti onerosi in relazione alle previsioni di cui ai punti c), p) e q) del comma 3, riferiti rispettivamente all'impiego di tecnici esterni all'Agenzia delle entrate, ad un regime fiscale agevolato che incentivi la messa in sicurezza degli immobili e a riduzioni del carico fiscale a favore delle unità immobiliari colpite da eventi calamitosi.

Elementi di criticità si ravvisano anche rispetto alla possibilità di mantenere invariato il gettito delle singole imposte il cui

¹ In tal senso si è espresso anche il direttore dell'Agenzia delle entrate, nel corso di una recente audizione, evidenziando che l'attività richiesta "è assolutamente straordinaria e non può quindi essere svolta ricorrendo solamente alle attuali disponibilità di risorse, umane e finanziarie, dell'Agenzia." Cfr. Senato della Repubblica, VI Commissione Finanze e Tesoro, Indagine conoscitiva sul tema della tassazione degli immobili, Audizione del Direttore dell'Agenzia delle entrate Dr. Attilio Befera, 4 giugno 2013.

² Cfr. Legge 27 dicembre 2013, n. 147, articolo 1, comma 286; esso reca importi inferiori rispetto a quelli del testo del disegno di legge originario (A.S. 1120, art. 9, c. 14).

presupposto e la cui base imponibile sono influenzati dalle stime di valori patrimoniali e rendite, prevedendo che, contestualmente all'efficacia impositiva dei nuovi valori, siano modificate le relative aliquote impositive, nonché le eventuali deduzioni, detrazioni o franchigie, per evitare un aggravio del carico fiscale; ciò, in particolare, con riferimento alla verifica di compatibilità della norma con il quadro in divenire della tassazione immobiliare derivante dalla legge di stabilità. Con riguardo alla citata problematica, sarebbe anche utile disporre di un'analisi volta a considerare gli eventuali effetti di diversa distribuzione del gettito con riferimento al territorio, potenzialmente derivanti dall'adeguamento ai valori di mercato sia dei valori patrimoniali che delle rendite; ciò anche in funzione di un coordinamento con quanto disposto dalla lettera o), riguardante l'aggiornamento delle modalità di distribuzione dei trasferimenti perequativi attraverso i fondi di riequilibrio e i fondi perequativi della finanza comunale. In particolare, si evidenzia che non viene definito in quale direzione, con quali finalità e rispetto a quali parametri debba essere operato il citato aggiornamento.

In merito a tali profili, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Articolo 3 *(Stima e monitoraggio dell'evasione fiscale)*

L'articolo delega il Governo:

- a mettere in atto un intervento di complessiva razionalizzazione e sistematizzazione della disciplina dell'attuazione e dell'accertamento dei tributi;
- a definire una metodologia di rilevazione dell'evasione - con riferimento ai singoli tributi - basandosi sul confronto tra i dati di contabilità nazionale e quelli acquisiti dall'anagrafe tributaria;
- a pubblicare i relativi risultati con cadenza annuale;
- ad istituire presso il Ministero dell'economia e delle finanze una Commissione (senza diritto a compensi, emolumenti, indennità o rimborsi di spese) che rediga un rapporto annuale sull'economia fiscale e contributiva;
- a definire linee di intervento che favoriscano l'emersione di base imponibile e a presentare al Parlamento - contestualmente alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza - un rapporto annuale sulle strategie seguite e sui risultati conseguiti nel contrasto all'evasione fiscale e contributiva, distinguendo tra imposte accertate e riscosse.

La RT nulla aggiunge al testo dell'articolo, del quale effettua una breve sintesi.

Al riguardo, appare opportuno un riscontro circa la possibilità di effettuare le attività previste dall'articolo senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 4
(Monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale)

I commi 1 e 2 prevedono la stesura di un rapporto annuale, allegato al disegno di legge di bilancio, riguardante le spese fiscali (esenzioni e regimi fiscali di favore in genere), finalizzato, attraverso decreti legislativi attuativi della delega, ad eliminare o riformare quelle che risultino superate in relazione al contesto socio-economico; è inoltre prevista, in funzione delle maggiori entrate ovvero delle minori spese realizzate, la stabilizzazione dell'istituto della destinazione del 5 per mille dell'IRPEF in base alle scelte dei contribuenti.

Il comma 3 esplicita che le maggiori entrate rivenienti dal contrasto dell'evasione fiscale, al netto di quelle necessarie al mantenimento dell'equilibrio di bilancio e alla riduzione del rapporto tra il debito e il PIL, e dalla progressiva limitazione dell'erosione fiscale devono essere attribuite esclusivamente al Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale; il medesimo comma delega, infine, il Governo ad attuare un coordinamento tra le norme di attuazione dei criteri di delega di cui al comma 1 dell'articolo 3 e al comma 2 del presente articolo con le procedure di bilancio vigenti, definendo in particolare le regole di alimentazione del Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale di cui all'articolo 2, comma 36, del decreto-legge n. 138 del 2011.

La RT si limita a riassumere il contenuto dell'articolo in esame, senza peraltro fare alcun riferimento alla disposizione riguardante l'eventuale stabilizzazione dell'istituto del 5 per mille dell'Irpef.

Al riguardo, per quanto concerne il contenuto del comma 1, si ricorda che la legge di stabilità impone l'adozione di provvedimenti normativi finalizzati alla razionalizzazione delle detrazioni IRPEF per oneri di cui all'articolo 15 del TUIR³, nonché della spesa per taluni crediti di imposta⁴, associando agli stessi effetti positivi predefiniti ed istituisce uno specifico fondo per la riduzione della pressione fiscale⁵; andrebbe quindi valutata l'eventuale necessità/opportunità di un coordinamento del criterio di delega in commento rispetto a quanto previsto nella legge di stabilità per gli ambiti sopra richiamati. Quanto alla razionalizzazione e stabilizzazione dell'istituto della destinazione del 5 per mille dell'Irpef il conseguimento dell'obiettivo

³ Cfr. Legge 27 dicembre 2013, n. 147, articolo 1, commi 575 e 576.

⁴ Cfr. Legge 27 dicembre 2013, n. 147, articolo 1, commi 577-580.

⁵ Cfr. Legge 27 dicembre 2013, n. 147, articolo 1, commi da 431 a 435.

appare dipendente dall'andamento delle maggiori entrate realizzate attraverso l'eliminazione o riforma delle spese fiscali (cd. *tax expenditures*).

In merito al comma 3, si ricorda che la disposizione alla quale si fa riferimento (Fondo di cui all'articolo 2, comma 36, del decreto-legge n. 138 del 2011) riguarda la destinazione delle maggiori entrate derivanti dal contrasto all'evasione che il provvedimento stesso destina, per un periodo di 5 anni, al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea.

Articolo 5 ***(Disciplina dell'abuso del diritto ed elusione fiscale)***

Con l'articolo in esame si attribuisce all'Esecutivo il potere di disciplinare l'istituto dell'abuso del diritto in materia tributaria anche con riferimento ai principi contenuti nella raccomandazione della Commissione europea sulla pianificazione fiscale aggressiva (n. 2012/772/UE del 6 dicembre 2012). La delega conferisce al Governo il potere di rivedere le vigenti disposizioni antielusive delineando la condotta abusiva come uso distorto di strumenti giuridici idonei ad ottenere un risparmio di imposta; nel contempo la nuova disciplina dovrà assicurare la libertà di scelta del contribuente tra diversi schemi giuridici utili a raggiungere il risultato voluto, ancorché agli stessi siano correlati oneri fiscali differenti. A tal fine il legislatore delegato sarà chiamato a ridefinire i confini tra fattispecie abusive ed operazioni lecite nell'ambito dei criteri di delega fissati (l'operazione abusiva dovrà essere individuata tra quelle che hanno causa prevalente nello scopo di ottenere indebiti vantaggi fiscali; di contro, si potrà escludere l'illiceità della fattispecie in presenza di ragioni extrafiscali non marginali rispondenti ad esigenze di natura organizzativa o in grado di determinare un miglioramento strutturale o funzionale dell'azienda del contribuente). Il legislatore delegato dovrà, quindi, disciplinare il potere dell'Amministrazione finanziaria di disconoscere il risparmio di imposta conseguito in presenza di una condotta abusiva; dovrà regolamentare l'onere della prova nei rapporti tra le parti sulla base dei criteri posti; prevedere la nullità dell'accertamento fiscale qualora non rechi puntuale individuazione della condotta abusiva ed introdurre norme procedurali che assicurino il contraddittorio e tutelino il diritto di difesa.

La RT correla a tali disposizioni, mediante la revisione delle vigenti norme antielusive, l'obiettivo di dare maggiore certezza nell'applicazione delle norme tributarie e di migliorare e semplificare i rapporti tra contribuenti ed Amministrazione finanziaria. Con la definizione dell'abuso del diritto, in particolare, si intendono contrastare operazioni prive di adeguato spessore economico e realizzate principalmente per ottenere risparmi di imposta attraverso l'impiego distorto di schemi giuridici allo scopo prevalente o esclusivo di ottenere un vantaggio fiscale.

Al riguardo si ricorda che l'art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973 rende inopponibili già oggi all'Amministrazione finanziaria - consentendole di disconoscere i vantaggi tributari conseguiti dai contribuenti - atti, fatti e negozi anche collegati privi di valide ragioni economiche diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi altrimenti indebiti. La condotta abusiva è però configurabile soltanto qualora siano poste in essere le operazioni tipiche indicate al comma 3 della citata disposizione (quali ad esempio, trasformazioni, fusioni, scissioni, conferimenti, cessioni di crediti etc.). Anche la giurisprudenza in più occasioni ha fatto riferimento all'istituto dell'abuso del diritto per impedire al contribuente di trarre indebiti vantaggi fiscali in presenza di un utilizzo distorto di strumenti giuridici idonei allo scopo ed in difetto di ragioni economicamente apprezzabili diverse dalla mera aspettativa di quel vantaggio (cfr. Cass. sez. tributaria, 12 novembre 2010, n. 22994; Cass 5926/2009). Si è affermato che nell'ordinamento si rinviene un principio generale antielusivo *"la cui fonte è reperibile nel diritto e nella giurisprudenza comunitaria per quanto riguarda i tributi armonizzati mentre per gli altri tributi, quali quelli diretti, un tale principio è reperibile nelle norme costituzionali che sanciscono il criterio di capacità contributiva e progressività dell'imposizione, costituendo il fondamento sia delle norme impositive in senso stretto sia di quelle che attribuiscono al contribuente leggi o benefici di qualsiasi genere"* (Cass. 22994/2010 cit).

Si osserva che la ridefinizione dell'abuso del diritto, dal punto di vista degli effetti di finanza pubblica, potrebbe assicurare un recupero di gettito, qualora nell'esercizio della delega si addivenisse ad una migliore individuazione delle fattispecie che integrano la condotta abusiva, quale istituto di portata generale, e siano ben definiti i confini con le operazioni lecite in armonia con il principio della certezza del diritto; in caso contrario, per una materia peraltro di non agevole inquadramento qual è quella in esame, che può portare a configurare come abusivi comportamenti non in contrasto con alcuna specifica disposizione, è plausibile invece il rischio di un incremento del contenzioso, con conseguenze non favorevoli per l'erario e per il pronto buon fine delle pretese creditorie dell'Amministrazione finanziaria. Anche se una valutazione definitiva potrà essere

effettuata soltanto con riguardo alla disciplina di attuazione, il rischio da ultimo paventato appare concreto ove si consideri che la non univocità e la genericità dei criteri di delega indicati⁶ rendono probabile che residuerà ancora spazio alla giurisprudenza nella definizione della fattispecie dell'abuso del diritto.

Andrebbe poi valutata la compatibilità dei criteri di delega posti con le articolate previsioni di cui alla citata raccomandazione UE che invita le autorità nazionali a trattare tali costruzioni ai fini fiscali facendo riferimento alla loro sostanza economica⁷. La raccomandazione provvede infatti a definire la nozione di costruzione artificiosa, fissando una serie di indicatori che connotano l'operazione come tale (punti 4.3, 4.4 e ss.).

Articolo 6 ***(Gestione del rischio fiscale, governance aziendale e tutoraggio)***

Commi da 1 a 4

Con le disposizioni contenute nei commi da 1 a 4, si attribuisce al legislatore delegato il potere di disciplinare nuove forme di comunicazione e di cooperazione rafforzata tra imprese ed Amministrazione finanziaria, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali. In particolare per le imprese più grandi, la normativa attuativa dovrà delineare nel quadro dei controlli interni, sistemi aziendali strutturati di gestione e di controllo del rischio fiscale, con attribuzione di specifica responsabilità; a tal fine è previsto che adeguate strutture dell'Amministrazione finanziaria siano dedicate alle attività di comunicazione e cooperazione, nell'ambito delle professionalità e strutture già esistenti. Si tratterà di nuovi strumenti la cui fruizione sarà incentivata per quei contribuenti che vi aderiranno fruendo in tal caso dello sgravio di taluni adempimenti, della riduzione delle eventuali sanzioni applicabili e dell'introduzione di forme specifiche di interpello preventivo con procedura abbreviata. Per le imprese più piccole o operanti come persone fisiche, saranno invece riviste ed ampliate le forme di tutoraggio al fine di una migliore assistenza nella cura degli adempimenti tributari⁸ e nel processo di consolidamento della capacità fiscale correlato alla crescita ed alle caratteristiche strutturali delle imprese. Anche in tal caso, al fine di favorire l'adesione alle forme di tutoraggio, saranno introdotti meccanismi premiali consistenti in una riduzione degli adempimenti.

⁶ Si vedano, tra l'altro, i criteri esplicitati all'art. 5, comma 1, lett. *d*) a proposito dell'onere della prova in cui si parla di "modalità di manipolazione e di alterazione funzionale degli strumenti giuridici utilizzati", di mancata conformità ad una normale logica di mercato, di ragioni extrafiscali alternative o concorrenti.

⁷ La Raccomandazione, dopo aver affermato che gli Stati membri dovrebbero adottare una norma generale antiabuso per contrastare le pratiche di pianificazione fiscale aggressiva che non rientrano nell'ambito di applicazione delle norme nazionali specifiche intese a combattere l'elusione fiscale, invita gli Stati ad inserire nella propria legislazione la seguente clausola "*Una costruzione di puro artificio o una serie artificiosa di costruzioni che sia stata posta in essere essenzialmente allo scopo di eludere l'imposizione e che comporti un vantaggio fiscale deve essere ignorata.*".

⁸ Quali la predisposizione delle dichiarazioni ed il calcolo delle imposte, con possibilità di invio di modelli precompilati

La RT osserva che le disposizioni contenute nei commi da 1 a 4 sono volte a migliorare e semplificare i rapporti tra Amministrazione finanziaria e contribuenti allo scopo di costruire un miglior rapporto tra le parti che contribuisca alla creazione di un quadro ordinamentale più affidabile; inoltre per i soggetti di maggiori dimensioni sono previsti sistemi di gestione e di controllo del rischio fiscale con attribuzione di responsabilità nel quadro del complessivo sistema dei controlli interni.

Al riguardo si fa rinvio al testo attuativo della delega per la valutazione degli effetti finanziari delle disposizioni in esame e per la verifica del rispetto del criterio di delega in base al quale dalle norme attuative non potranno derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Tuttavia, si osserva che l'esigenza di conformarsi a tale vincolo lascerebbe ipotizzare che i servizi di tutoraggio e di cooperazione saranno attivati con l'impiego delle dotazioni umane e strumentali esistenti presso l'Amministrazione finanziaria; sulla base dell'assunzione di tale ipotesi, andrà verificata la compatibilità del maggior impiego delle predette risorse che conseguirà dall'attuazione della delega con l'esigenza di garantire sia l'invarianza del numero e della qualità dei servizi già oggi erogati dall'Amministrazione finanziaria sia lo svolgimento efficace ed adeguato dei nuovi compiti di tutoraggio e di cooperazione.

Si osserva da ultimo che la semplificazione degli adempimenti dovrebbe operare soltanto nei casi in cui gli stessi non siano funzionali (anche soltanto in parte) a determinare reali vantaggi per l'azione amministrativa ed all'esito di un equo bilanciamento costi/benefici (nulla si specifica nella delega in esame sul punto); nel contempo si osserva che l'introduzione di migliori ed agevoli forme di tutoraggio, di cooperazione ed accesso potrebbe risultare utile in termini generali e non soltanto per le imprese, al fine di favorire la spontanea e piena soggezione agli obblighi tributari da parte di tutti i contribuenti; ciò anche al di fuori di meccanismi premiali/incentivanti, quali sono quelli delineati dalla delega che fa derivare soltanto dall'adesione spontanea alle nuove forme di tutoraggio/cooperazione l'attribuzione di uno "sconto" sugli adempimenti da porre in essere, sulle sanzioni applicabili, nonché vi associa un più facile accesso presso

l'Amministrazione o ancora una più agevole e rapida conoscenza delle sue interpretazioni.

Comma 5

Con il comma 5 si attribuisce al legislatore delegato il potere di ampliare l'operatività dell'istituto della rateazione dei debiti tributari. A tal fine, le norme attuative dovranno semplificare gli adempimenti amministrativi e patrimoniali a carico dei contribuenti che intendono avvalersi del beneficio e consentire agli stessi di poter fruire della dilazione prima dell'affidamento in carico all'agente della riscossione ove il contribuente dimostri di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà. Inoltre si procederà ad una complessiva armonizzazione e omogeneizzazione delle norme in materia di rateizzazione dei debiti tributari, così come si addiverrà alla revisione della disciplina sanzionatoria garantendo la massima trasparenza e oggettività.

La RT, con riferimento al comma 5, evidenzia che il Governo dovrà ampliare l'ambito applicativo dell'istituto della rateizzazione dei debiti tributari in modo da garantire certezza, efficienza ed efficacia dell'attività di riscossione.

Al riguardo si osserva che un ampliamento delle possibilità di rateazione potrebbe avere effetti negativi in termini di cassa in particolare nei casi in cui la rateazione superi l'anno; effetti che dovranno essere appositamente considerati in sede di emanazione dei decreti attuativi e che non sembrano essere stati presi in esame in sede di delega.

Comma 6

Con il comma 6 il Governo è delegato ad introdurre disposizioni per la revisione generale della disciplina degli interpelli (in precedenza affrontata nel comma 2)⁹ nell'ottica di garantire maggiore omogeneità delle procedure anche ai fini di una migliore tutela giurisdizionale ed una maggiore tempestività nella redazione dei pareri, procedendo anche all'eliminazione di quelle forme di interpello obbligatorio che producono solo aggravii per i contribuenti e per l'Amministrazione.

La RT, riassume gli obiettivi della delega quali l'ampliamento del sistema di tutoraggio, l'istituzione di forme premiali in favore dei contribuenti, la revisione generale della disciplina degli interpelli al fine di garantirne una maggiore omogeneità, procedendo anche

⁹ Si ricorda che in tale disposizione si prevede la introduzione di specifiche forme di interpello preventivo con procedura abbreviata quale incentivo per favorire forme di cooperazione rafforzata tra imprese ed Amministrazione finanziaria.

all'eliminazione di forme di interpello obbligatorio che non producono benefici.

Al riguardo, si ricorda che a norma dell'art. 11 dello Statuto dei diritti del contribuente (legge 27 luglio 2000, n. 112) si possono presentare per iscritto all'Amministrazione finanziaria circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non produce interruzione dei termini previsti dalla disciplina tributaria. La risposta dell'amministrazione finanziaria, scritta e motivata, da rendere entro 120 giorni dalla istanza, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'interpello, e limitatamente al richiedente.

Non vi sono osservazioni per quanto di competenza.

Articolo 7 (Semplificazione)

La delega conferita nel presente articolo concerne:

- la revisione ed il riordino dei regimi fiscali con l'obiettivo di eliminare complessità superflue;
- la revisione degli adempimenti, eliminando quelli inutili, scarsamente utili o non conformi al principio di proporzionalità;
- la semplificazione delle funzioni dei sostituti di imposta, dei CAF e degli intermediari fiscali con potenziamento dei sistemi informatici.

L'intervento in ordine agli adempimenti dovrà operare anche con riferimento alla struttura delle addizionali regionali e comunali.

La RT si limita ad un generico riferimento al punto di delega in commento, riassumendone i contenuti.

Al riguardo si evidenzia l'ampiezza e la genericità dei poteri attribuiti al legislatore delegato in tema di riordino/revisione dei regimi fiscali nell'ottica indicata in considerazione della genericità dei criteri di delega (si veda ad esempio quello di perseguire l'obiettivo di eliminare le complessità superflue). Quanto al potenziamento dell'utilizzo dei sistemi informatici, si osserva che l'intervento prefigurato potrebbe determinare oneri, con riguardo, ad esempio all'ipotesi che il potenziamento dei sistemi informatici possa riguardare i sostituti d'imposta di natura pubblica.

Articolo 8 *(Revisione del sistema sanzionatorio)*

Con le disposizioni in titolo si conferisce al Governo la delega per il riordino delle sanzioni penali ed amministrative in materia tributaria. La rimodulazione del quadro sanzionatorio dovrà delineare i confini tra elusione ed evasione, assicurare il rispetto del principio di proporzionalità, correlando le sanzioni alla gravità dei comportamenti e, per le fattispecie meno gravi, prevedere la riduzione delle pene, ovvero l'applicazione di sanzioni amministrative. Quanto ai beni sequestrati nell'ambito di procedimenti penali relativi a delitti tributari, il legislatore delegato potrà consentire all'Autorità giudiziaria di affidare in custodia giudiziale tali beni agli organi di polizia giudiziaria che ne facciano richiesta al fine di un utilizzo diretto per le proprie esigenze operative. Altro profilo da disciplinare sarà quello del raddoppio dei termini per l'accertamento in caso di denuncia penale per un reato tributario.

La RT ripercorre il contenuto delle disposizioni in commento, rilevando che la prefigurata revisione del sistema sanzionatorio dovrà avvenire secondo criteri di predeterminazione e proporzionalità rispetto alla gravità dei comportamenti, dando rilievo alla configurazione del reato per i comportamenti fraudolenti, simulatori o finalizzati alla creazione e utilizzo di documentazione falsa. Andrà inoltre rivisto il regime della dichiarazione infedele e del sistema sanzionatorio amministrativo al fine di meglio correlare le sanzioni all'effettiva gravità dei comportamenti.

Al riguardo, l'ampiezza della delega in materia di riordino del sistema sanzionatorio richiederà una articolata valutazione delle norme attuative per verificare se la rimodulazione delle pene e delle sanzioni non possa determinare una qualche diminuzione degli effetti di deterrenza complessivamente ascrivibili al nuovo quadro sanzionatorio, con conseguenze sotto il profilo della idoneità della disciplina tributaria ad assicurare il gettito atteso. Andrà, inoltre, posta attenzione sulla prevista estensione delle possibilità di utilizzo dei beni sequestrati per esigenze operative, in particolare sotto il profilo degli oneri che si accompagnano alla custodia che potrebbero non essere sempre e comunque compensati dai vantaggi conseguenti all'utilizzo dei beni per le predette esigenze.

Articolo 9 *(Rafforzamento dell'attività conoscitiva e di controllo)*

Con le disposizioni in esame il legislatore delegato sarà chiamato a rafforzare i controlli dell'Amministrazione finanziaria in particolare per il contrasto delle frodi carosello, degli abusi nelle attività di *money transfer* e di trasferimento di

immobili nonché dei fenomeni di alterazione delle basi imponibili attraverso un uso distorto del *transfer pricing* e di delocalizzazione fittizia di impresa. La revisione della normativa dovrà comportare una corretta implementazione dell'utilizzo di banche dati, il potenziamento dei sistemi di tracciabilità dei pagamenti, della fatturazione elettronica e della cooperazione internazionale. La nuova disciplina dovrà contemperare l'aumento dei controlli con le esigenze di tutela della riservatezza dei contribuenti fino alla completa definizione dell'accertamento e dovrà rafforzare il contraddittorio, in particolare nella fase di indagine, la tutela procedimentale e ridurre al minimo gli ostacoli al normale svolgimento dell'attività economica dei contribuenti. Altri criteri di delega riguardano: - la predisposizione di strumenti volti a contrastare l'evasione IVA¹⁰; - l'introduzione di incentivi all'utilizzo della moneta elettronica; - la revisione della disciplina dell'organizzazione delle agenzie fiscali anche nell'ottica del contenimento della spesa pubblica e del potenziamento dell'efficienza dell'azione amministrativa; - l'introduzione di sistemi di tassazione delle attività transnazionali, ivi comprese quelle connesse alla raccolta pubblicitaria; - il rafforzamento dei controlli e degli indirizzi del MEF sulla società Equitalia.

La RT, evidenzia come le norme in esame mirino al rafforzamento dell'attività conoscitiva e di controllo, con possibili riflessi positivi sul gettito.

Al riguardo andrebbe chiarito se il prefigurato rafforzamento dei controlli possa comportare oneri per la finanza pubblica ovvero, in caso contrario, la conferma che tali attività possano realizzarsi efficacemente con l'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili. Si rileva inoltre la genericità del criterio di delega a proposito della prevista introduzione di sistemi di tassazione delle attività transnazionali.

Articolo 10 **(Revisione del contenzioso tributario e della riscossione degli enti locali)**

La delega sul punto persegue l'obiettivo sia di rafforzare la tutela giurisdizionale in materia tributaria sia di implementare i poteri di riscossione degli enti locali. Sotto il primo profilo, la nuova disciplina dovrà ampliare e razionalizzare le forme di conciliazione giudiziale in una ottica deflattiva e migliorare l'efficienza della giurisdizione tributaria attraverso un esercizio della delega che dovrà operare nei diversi ambiti indicati nel DDL.

Il legislatore delegato dovrà in proposito:

- determinare una redistribuzione territoriale del personale giudicante delle commissioni tributarie;
- individuare casi di affidamento al giudice in composizione monocratica per le vertenze di minore complessità o di scarsa rilevanza economico-sociale.;

¹⁰ Con ricorso al meccanismo dell'inversione contabile e di quello della deduzione da base a base per alcuni settori.

- rivedere le soglie al di sotto delle quali sarà consentito al contribuente di stare in giudizio senza il patrocinio tecnico;
- ampliare l'utilizzo della posta elettronica certificata per le comunicazioni e le notificazioni;
- fissare i criteri di determinazione del trattamento economico dei componenti delle commissioni tributarie;
- razionalizzare la disciplina dell'elezione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria;
- prevedere l'immediata esecutorietà delle sentenze delle commissioni tributarie;
- stabilire criteri di maggior rigore nell'applicazione del principio di soccombenza ai fini del carico delle spese del giudizio con conseguente limitazione del potere del giudice di disporre la compensazione delle spese in casi diversi dalla reciproca soccombenza.

Quanto al riordino della disciplina della riscossione delle entrate degli enti locali, la delega interessa diversi aspetti della regolamentazione della materia tra i quali si segnalano:

- la revisione dell'ingiunzione di pagamento, delle procedure e degli istituti previsti per la gestione dei ruoli;
- la previsione di semplificazioni nell'attività di recupero dei crediti di modesta entità nonché la predisposizione di dispositivi di definizione agevolata di crediti già avviati alla riscossione coattiva;
- l'esternalizzazione delle attività di riscossione in attuazione della normativa europea e dei principi di competitività, certezza e trasparenza, in modo da assicurare effettività e tempestività nell'acquisizione delle entrate riscosse dagli enti locali;
- il riassetto organizzativo del gruppo Equitalia e la possibilità di utilizzo in via transitoria di società del Gruppo nelle more della riorganizzazione interna degli enti locali finalizzata ad una riscossione dei tributi in forma diretta o attraverso società interamente partecipate;
- il rafforzamento delle strutture e delle competenze specialistiche utili ad accrescere le capacità degli enti locali nella gestione dei tributi propri, accertamento, recupero delle somme evase, gestione diretta della riscossione e controllo nei casi di esternalizzazioni;
- il rafforzamento, anche attraverso la piena informatizzazione, dei meccanismi di monitoraggio e di analisi anche statistica delle controversie al fine di consentire una corretta gestione del contenzioso ovvero la revisione di orientamenti interpretativi o la formulazione di modifiche normative;
- l'ampliamento delle possibilità di rateazione, in connessione a comprovate situazioni di difficoltà finanziaria.

La RT si limita ad evidenziare che si tratta di norme per il rafforzamento della tutela giurisdizionale del contribuente e per l'efficientamento dei poteri di riscossione delle entrate degli enti locali, con possibili riflessi positivi sul gettito.

Al riguardo, dopo aver rilevato l'ampiezza dell'oggetto della delega in materia, si osserva come alcuni ambiti della stessa non presentano un carattere di neutralità sotto il profilo finanziario.

Nell'ottica dell'esigenza di rispetto del criterio di invarianza degli oneri posto dal legislatore delegante, sarebbero opportune informazioni circa l'impatto finanziario specifico riferito:

- alla prevista redistribuzione territoriale del personale giudicante; ai criteri di determinazione del trattamento economico spettante ai componenti delle commissioni tributarie;

- all'obiettivo di giungere alla piena informatizzazione degli enti locali per il rafforzamento del monitoraggio delle controversie;

- al riassetto organizzativo del gruppo Equitalia (si ricorda in proposito che all'istituzione di Equitalia erano stati ascritte maggiori entrate e la previsione ha trovato riscontro nell'esperienza operativa dell'ente);

- all'ampliamento delle possibilità di rateazione (in termini di effetti di cassa).

Al tempo stesso andrebbero forniti elementi informativi aggiuntivi in ordine agli effetti finanziari di quelle disposizioni che appaiono muoversi in direzione contraria quali l'implementazione delle forme di conciliazione, il previsto riordino della disciplina della riscossione e le attività correlate al monitoraggio del contenzioso tributario.

Articolo 11

(Revisione dell'imposizione sui redditi di impresa e di lavoro autonomo e previsione di regimi forfetari per i contribuenti di minori dimensioni)

Il comma 1 delega il Governo ad introdurre norme per la ridefinizione dell'imposizione sui redditi; in particolare i criteri direttivi posti sono i seguenti:

- a) I redditi di impresa¹¹, attualmente sottoposti all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), saranno assimilati a quanto previsto dal vigente regime dell'imposta sul reddito delle società (IRES) e pertanto assoggettati ad un'imposta sul reddito imprenditoriale con aliquota proporzionale allineata a quella dell'IRES¹². In più sarà prevista la deducibilità dalla base imponibile della predetta imposta, delle somme prelevate dall'imprenditore e dai soci; per contro le somme così attribuite concorreranno alla formazione del reddito complessivo imponibile ai fini dell'IRPEF dell'imprenditore e dei soci stessi.
- b) Istituzione di regimi fiscali semplificati per i contribuenti di minori dimensioni e regimi fiscali forfetari¹³ per i contribuenti di dimensioni minime, purché nel rispetto dell'invarianza dell'importo complessivo dovuto. Tali regimi agevolati potranno prevedere eventuali differenziazioni in funzione del settore economico e del tipo di attività svolta con premialità

¹¹ Compresi quelli prodotti in forma associata.

¹² La vigente aliquota IRES è del 27,5%.

¹³ Con il pagamento di un'unica imposta in sostituzione di quelle dovute.

per le nuove attività produttive¹⁴, inoltre dovranno esser coordinati con analoghi regimi vigenti e con i regimi della premialità e della trasparenza previsti dal vigente articolo 10 del D.L. n. 201 del 2011.

- c) Previsione di possibili forme di opzionalità.
- d) Semplificazione delle modalità di imposizione delle indennità e somme percepite in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro nonché delle altre somme soggette a tassazione separata.

Il comma 2 prevede che il Governo nell'ambito dell'esercizio della delega in esame chiarisca, anche mediate l'uso di criteri oggettivi, la definizione di autonoma organizzazione, adeguandola ai consolidati principi giurisprudenziali, ai fini della non assoggettabilità all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) dei professionisti, degli artisti e dei piccoli imprenditori.

La RT sottolinea che il reddito che l'imprenditore ritrae dalla propria impresa verrà tassato ai fini IRPEF come reddito ordinario, mentre si procederà all'applicazione di un'imposta unica per i redditi di impresa. Rammenta poi che per i contribuenti di minori dimensioni è previsto il pagamento a *forfait* di un'unica imposta in sostituzione di quelle dovute la quale dovrà garantire l'invarianza dell'importo complessivo dovuto. Inoltre saranno predisposte possibili forme di opzionalità in materia di imposte sui redditi, nonché semplificazioni delle modalità di imposizione di indennità e somme percepite, soggette a tassazione separata.

Conclude evidenziando che dalle previsioni normative delineate potrebbero determinarsi effetti negativi per il bilancio dello Stato in termini di minori entrate alle quali si farebbe fronte nell'ambito delle risorse derivanti dallo stesso decreto di attuazione, ovvero secondo quanto disposto dall'articolo 16 il quale, si ricorda, prevede che, in caso di eventuali nuovi o maggiori oneri non compensati nell'ambito del decreto legislativo, quest'ultimo potrà essere emanato solo dopo la data di entrata in vigore di un provvedimento normativo che stanzi le occorrenti risorse finanziarie.

Al riguardo si segnalano alcune problematicità che non possono che riguardare le linee generali della delega in quanto l'analisi puntuale degli effetti finanziari, recati dalle disposizioni in discorso, non è possibile al momento in mancanza di ogni riferimento alle variabili ed alla metodologia applicativa dei suddetti criteri di delega.

¹⁴ Si prevedono anche agevolazioni in favore dei soggetti che sostengono costi ed oneri per il ricorso a mezzi di pagamento tracciabili

Si evidenzia che la delega, nella parte in cui prevede la ridefinizione dell'imposizione sui redditi, improntata su criteri di opzionalità¹⁵ potrebbe determinare effetti negativi per il bilancio dello Stato in termini di minori entrate. Si sottolinea che le forme opzionali potrebbero riguardare tutta la disciplina dell'imposizione dei redditi (sia personali - IRPEF- che delle società - IRES) atteso che il citato punto c) non sembra riferirsi esclusivamente alle disposizioni contenute nelle precedenti lettere a)¹⁶ e b)¹⁷ del presente articolo.

Se ciò fosse confermato gli effetti in termini di minor gettito potrebbero essere significativi atteso che i contribuenti, in rispetto del principio delle scelte razionali, non potrebbero che optare per il regime fiscale per loro più conveniente.

Inoltre andrebbero fornite informazioni in merito alla configurazione della imposta forfetaria, sostitutiva di tutte quelle dovute dai contribuenti di dimensioni minime; infatti sarebbe opportuno sapere, in mancanza di ogni indicazione nel testo della delega, se tale imposta vada a sostituire anche le addizionali regionali e comunali all'IRPEF. In tal caso, si avrebbe un effetto finanziario negativo anche per gli enti territoriali e locali.

Ulteriori approfondimenti andrebbero fatti in merito all'istituzione dei regimi fiscali forfetari previsti dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo all'esame; infatti la norma prevede che l'unica imposta sostitutiva¹⁸ dovrà garantire l'invarianza del gettito, con ciò dovendosi ipotizzare che le differenziazioni previste dalla disposizione in ragione del settore economico e del tipo di attività svolta dovranno fornire adeguata compensazione per l'eventuale minor gettito derivante dall'applicazione dell'imposta sostitutiva stessa. La delega potrebbe autorizzare trattamenti fiscali diversi in ragione dell'attività economica svolta, suscettibili di creare situazioni di concorrenza fiscale nell'ambito del medesimo mercato nazionale con possibili ricadute in termini di elusione-evasione di imposta e creazione di possibili contenziosi.

Sempre con riferimento a tali agevolazioni si invita a valutare la necessità di prevedere eventuali autorizzazioni comunitarie al fine di

¹⁵ Così come previsto dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo in questione.

¹⁶ Concernente l'assimilazione all'IRES dei redditi d'impresa.

¹⁷ Concernente l'istituzione dei regimi semplificati e forfetari rispettivamente per i contribuenti di minori dimensioni e per quelli di dimensioni minime.

¹⁸ Di cui peraltro non si conoscono i termini finanziari di versamento da parte dei contribuenti.

escludere procedure di infrazione in ambito UE per agevolazioni e benefici fiscali per i quali sia necessario acquisire preventivamente la valutazione in detta sede.

Quanto al comma 2; il Governo è stato delegato a chiarire la definizione di “autonoma organizzazione”, adeguandola ai più consolidati principi desumibili dalla fonte giurisprudenziale, ai fini della assoggettabilità all’IRAP dei professionisti degli artisti e dei piccoli imprenditori. Tale chiarimento si rende necessario in ragione dell’elevato grado di incertezza, attualmente presente, in merito ai requisiti che consentono l’esonero dal pagamento dell’IRAP da parte di quei soggetti, per lo più professionisti, artisti e piccoli imprenditori, che sono privi di “autonoma organizzazione”¹⁹.

Al di là dell’importanza di questo chiarimento che dovrebbe dirimere ogni dubbio applicativo, occorre però evidenziare i possibili effetti sul gettito sia per gli anni a venire, sia per gli anni passati stante il significativo contenzioso tributario che si è venuto via, via, formandosi nel corso degli anni.

Nei riflessi finanziari recati dalla disposizione in argomento dovrebbe tenersi conto sia del mancato recupero di gettito a titolo di IRAP per contenziosi che in parte si concluderanno spontaneamente, sia dei maggiori oneri per richieste di rimborso da parte di contribuenti che hanno assolto al debito e che risulteranno non obbligati in virtù delle nuove disposizioni chiarificatrici. Considerando che il termine per presentare l’istanza di rimborso è di 48 mesi dal pagamento del tributo, potrà derivare un impegno finanziario notevole per l’erario e per gli enti territoriali chiamati a rimborsare quote di IRAP non dovute²⁰.

In conclusione si chiede al Governo di valutare l’opportunità di meglio specificare i criteri di delega in merito alle modalità applicative delle disposizioni all’esame che consentano, sin da ora di poter verificare la consistenza delle variazioni finanziarie.

¹⁹ Si veda, per tutte, la sentenza n. 156/2001 della Corte costituzionale che ha rilevato l’insussistenza del presupposto del pagamento dell’IRAP nel caso di attività professionale svolta in assenza di elementi di organizzazione.

²⁰ Si osserva poi che il Comitato per la legislazione della Camera dei deputati ha evidenziato l’incerta portata interpretativa e quindi applicativa del riferimento ai consolidati principi desumibili da una non ben precisata fonte giurisprudenziale.

Articolo 12

(Razionalizzazione della determinazione del reddito di impresa e della produzione netta)

L'articolo delega il Governo ad introdurre norme per ridurre le incertezze nella determinazione del reddito e della produzione netta e per favorire l'internazionalizzazione dei soggetti economici operanti in Italia, in applicazione alle raccomandazioni degli Organismi internazionali e dell'Unione europea, applicando i seguenti principi:

a) introduzione di criteri fiscali chiari e coerenti con la disciplina di redazione del bilancio, con particolare riferimento al momento del realizzo delle perdite su crediti. Inoltre si dovrà prevedere l'estensione del regime fiscale vigente per le procedure concorsuali anche ai nuovi istituti introdotti dalla riforma del diritto fallimentare e dalla normativa in materia di sovraindebitamento, nonché alle procedure simili previste in altri ordinamenti;

b) revisione della disciplina impositiva riguardante le operazioni transfrontaliere²¹;

c) revisione dei regimi di deducibilità degli ammortamenti, delle spese generali e di particolari categorie di costi, salvaguardando il principio dell'inerenza e limitando le differenziazioni tra settori economici;

d) revisione, razionalizzazione e coordinamento della disciplina delle società di comodo e del regime di beni assegnati ai soci o ai loro familiari, nonché delle norme che regolano il trattamento dei cespiti in occasione dei trasferimenti di proprietà, con la duplice finalità da un lato, di evitare vantaggi fiscali derivanti dall'uso personale di beni aziendali o di società di comodo, dall'altro di dare continuità all'attività produttiva in caso di trasferimento;

e) armonizzazione del regime di tassazione degli incrementi di valore emergenti in sede di trasferimento d'azienda a titolo oneroso allineandolo, ove possibile, a quello previsto per i conferimenti.

La RT annessa rileva che gli interventi volti al riordino del sistema impositivo relativo al reddito di impresa riguardano l'introduzione di criteri chiari e coerenti con la disciplina di redazione del bilancio, in particolare in materia di revisione della disciplina impositiva delle operazioni transfrontaliere con l'obiettivo di eliminare possibili vincoli eccessivi all'internazionalizzazione delle imprese.

Infine rappresenta che gli interventi riguarderanno anche i regimi di deducibilità degli ammortamenti delle spese generali e di particolari categorie di costi.

Al riguardo si evidenzia, in prima battuta, che i principi esposti nella delega, finalizzati ad introdurre criteri chiari e coerenti con la

²¹ Con particolare riferimento a specifici aspetti quali: l'individuazione della residenza fiscale, il regime di imputazione per trasparenza, il regime dei lavoratori all'estero e dei lavoratori transfrontalieri, il regime di rimpatrio dei dividendi, il regime delle ritenute transfrontaliere, la tassazione delle stabili organizzazioni all'estero, la rilevanza delle perdite di società del gruppo residenti all'estero.

disciplina di redazione del bilancio al fine di evitare disallineamenti tra le grandezze di bilancio e quelle fiscali, sono di portata talmente generale che si presume coinvolgeranno l'impianto complessivo delle disposizioni vigenti in materia di determinazione del reddito e della produzione netta che rappresentano la base imponibile su cui si calcolano le imposte sulle società (IRES) e sulle attività produttive (IRAP); in mancanza di ogni riferimento applicativo e modificativo, non è quindi possibile verificare gli effetti finanziari derivanti dalle molteplici variazioni delineate con il presente articolo.

Nel merito tuttavia si può sin da ora sottolineare che i riflessi finanziari rivenienti dalle modifiche prefigurate non potranno che coinvolgere il gettito erariale, territoriale e locale, sia in termini di competenza sia di cassa. Tali effetti andranno valutati nel complesso, tenendo anche conto di quanto previsto nell'articolo 11 in relazione alla introduzione di una nuova imposta sul reddito imprenditoriale, della istituzione di regimi semplificati e forfetari nonché di sistemi premiali e, specialmente, di forme di opzionalità tra i diversi regimi.

Si consideri inoltre che le nuove disposizioni potranno generare anche effetti sul contenzioso fiscale in essere con possibili conseguenze in termini di gettito.

Articolo 13 ***(Razionalizzazione dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte indirette)***

Il comma 1 delega il Governo a introdurre norme per il recepimento della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, concernente il sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA), secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

- razionalizzazione, mirata alla semplificazione, dei sistemi speciali in funzione della particolarità dei settori interessati²²;
- attuazione del regime del gruppo a fini IVA previsto dall'articolo 11 della citata direttiva 2006/112/CE²³.

Con il comma 2 il Governo è delegato altresì ad introdurre norme per la revisione delle imposte sulla produzione e sui consumi, di cui al decreto legislativo

²² La necessità di prevedere il riordino e la progressiva riduzione dei regimi speciali è stata evidenziata anche dalla Commissione europea nel Libro Verde sul futuro dell'IVA – Verso un sistema dell'IVA più semplice, solido ed efficiente – Com(2010) 695 definitivo, del 1 dicembre 2010.

²³ In sintesi detto regime prevede che, pur in presenza di soggetti giuridici indipendenti ma vincolati fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi, non si considera più la singolarità di ognuno di essi, ma a fini IVA sono ritenuti unico soggetto passivo. Pertanto ne consegue che il soggetto passivo IVA è unico (pur in presenza di più soggetti giuridicamente indipendenti) e che al gruppo è assegnato un unico numero di partita IVA.

26 ottobre 1995, n. 504²⁴, nonché a semplificare, accorpate, razionalizzare e in alcuni casi anche sopprimere, talune imposte indirette, quali: l'imposta di registro, di bollo, ipotecarie e catastali, sulle concessioni governative, sulle assicurazioni e sugli intrattenimenti. Infine è previsto che vi sia il coordinamento con le disposizioni attuative della legge 5 maggio 2009, n. 42 in tema di federalismo fiscale.

La RT si limita ad evidenziare che l'articolo in esame prevede una sostanziale razionalizzazione dell'IVA nonché delle altre imposte indirette quali le imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali, sulle concessioni governative, sulle assicurazioni e sugli intrattenimenti con l'obiettivo di semplificare gli adempimenti e procedere ad una razionalizzazione delle aliquote, con l'eventuale accorpamento o soppressione di fattispecie particolari.

Al riguardo si sottolinea che il recepimento della direttiva 2006/112/CE previsto dal comma 1 non potrà che coinvolgere diversi aspetti della vigente normativa in materia di IVA²⁵, così come l'attuazione del regime del gruppo ai fini IVA produrrà modifiche evidenti in termini di soggetti passivi dell'imposta.

Inoltre la revisione di tutto l'impianto dei tributi indiretti prefigurati dal citato comma 2, compresa anche l'eventuale soppressione di alcuni, richiederà una attenta e complessa valutazione; a ciò si aggiunga che la delega non offre criteri e principi specifici che consentano di valutare, neppure a grandi linee, i riflessi di natura finanziaria che si produrranno per effetto delle modifiche in argomento.

La complessità ed ampiezza normativa delle disposizioni concernenti la disciplina dell'IVA, delle accise e delle imposte indirette richiamate nell'articolo in esame, obbligherà ad una attenta e ponderata valutazione dei riflessi finanziari che le disposizioni arrecheranno. Le modifiche comporteranno la necessità di un loro coordinamento con i principi posti a base delle norme sul federalismo fiscale atteso che alcune delle imposte²⁶ da modificare svolgono

²⁴ Testo Unico delle imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative.

²⁵ In tal senso anche la direttiva che così si esprime: "è indispensabile prevedere un periodo di transizione al fine di consentire un adattamento progressivo delle normative nazionali in determinati settori".

²⁶ Ad esempio l'imposta sulle assicurazioni, imposta di bollo e di registro, ipotecarie e catastali, nonché una quota di compartecipazione all'IVA.

funzioni perequative nell'ambito dell'attuazione del federalismo stesso.

Articolo 14 **(Giochi pubblici)**

Il comma 1 delega il Governo a riordinare complessivamente la disciplina dei giochi pubblici in un apposito codice, mantenendo il modello organizzativo fondato sul regime concessorio ed autorizzatorio.

Il comma 2 indica i principi e criteri direttivi che dovranno essere seguiti, con riferimento specifico ai profili di interesse, si segnalano le seguenti linee di intervento:

- adeguamento ai principi affermati in materia dall'Unione Europea;
- riserva alla legge ordinaria o agli atti aventi forza di legge ordinaria, nel rispetto dell'articolo 23 della Costituzione, delle materie riguardanti le fattispecie imponibili, i soggetti passivi e la misura dell'imposta, mentre la disciplina specifica dei giochi resta definibile con provvedimenti direttoriali generali;
- riordino delle disposizioni vigenti in materia di disciplina del prelievo erariale sui singoli giochi, per riequilibrare il relativo prelievo fiscale ed armonizzare le percentuali di *payout*;
- rivisitazione degli aggi e compensi spettanti ai concessionari e agli altri operatori secondo un criterio di progressività con riferimento ai volumi di raccolta delle giocate;
- riordino delle disposizioni in materia di accertamento dei tributi gravanti sui giochi, per rafforzarne l'efficacia preventiva e repressiva delle violazioni;
- riordino della disciplina delle scommesse ippiche, attraverso:
 - l'istituzione della Lega Ippica Italiana, configurata come associazione senza fine di lucro, alla quale si iscrivono allevatori, proprietari di cavalli e società di gestione degli ippodromi;
 - la creazione di un fondo annuale di dotazione per lo sviluppo e la promozione del settore ippico, alimentato - oltre che con le quote degli iscritti alla Lega ippica - con le quote della raccolta delle scommesse ippiche, con il gettito derivante da scommesse su eventi ippici virtuali e da giochi pubblici raccolti all'interno degli ippodromi, con la cessione dei diritti televisivi sugli eventi ippici, nonché con eventuali contributi erariali straordinari decrescenti fino all'anno 2017;
 - la destinazione al pagamento delle vincite di una percentuale della raccolta totale compresa tra il settantaquattro ed il settantasei per cento.

La RT, dopo una breve descrizione di quanto previsto dalle disposizioni in esame, sottolinea in particolare che si prevede l'introduzione di specifiche disposizioni volte a prevenire i fenomeni di ludopatia, sulla base di linee di indirizzo tecnico-scientifiche e con il finanziamento di specifici progetti a valere sulle risorse destinate al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale, nonché sugli introiti derivanti da idonee sanzioni.

Al riguardo, si evidenzia preliminarmente la complessità della materia, connotata da molteplici tipologie di giochi, con aliquote, basi imponibili e *payout* diversificati, nonché caratterizzata da un quadro normativo contenente disposizioni di rango diverso (provvedimenti legislativi, decreti ministeriali, decreti direttoriali) stratificate nel tempo. Appare quindi condivisibile l'esigenza, espressa dalla delega, di un riordino complessivo della materia, auspicabile anche al fine di rendere più agevole la valutazione degli effetti finanziari delle disposizioni che in futuro interesseranno la materia.

Si evidenzia in ogni caso l'opportunità di una esplicitazione in merito ai principi stabiliti a livello dell'Unione europea da recepire in sede attuativa della delega; ciò al fine di poter valutare se si tratti o meno di interventi suscettibili di sortire effetti finanziari.

Quanto all'istituzione della Lega ippica italiana, andrebbe riscontrata, in relazione a possibili oneri erariali, la coerenza di tale previsione con l'intervento normativo di cui al comma 9 dell'articolo 23-*quater* del decreto-legge n. 95 del 2012 (recante disposizioni per la revisione della spesa pubblica) il quale aveva soppresso, con finalità di risparmio, l'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico-ASSI e più in generale con l'orientamento volto alla razionalizzazione degli enti variamente a carico della finanza pubblica.

Con riferimento alle forme di finanziamento del fondo per lo sviluppo del settore ippico, che comprendono il versamento di quote di raccolta e di gettito nel settore dei giochi, nonché eventuali contributi erariali fino al 2017, decrescenti nel tempo, sarebbe opportuno conoscere qualche dato in più sull'entità, la natura e le modalità di attribuzione di tali contributi, sebbene eventuali; si ricorda in proposito quanto stabilito dall'articolo 1, comma 7 con riguardo alla previsione di neutralità finanziaria del ddl in esame.

Con riferimento agli interventi in materia di ludopatia, andrebbe riscontrata l'effettiva possibilità di utilizzo delle risorse del Servizio sanitario nazionale.

In merito a quanto esposto, si richiedono opportuni chiarimenti.

Articolo 15 ***(Fiscalità energetica e ambientale)***

L'articolo affida al Governo il compito di definire, nel rispetto del principio della neutralità fiscale, nuove forme di fiscalità finalizzate a preservare e garantire l'equilibrio ambientale; prevede inoltre la revisione della disciplina delle accise sui prodotti energetici e sull'energia elettrica, anche in funzione del contenuto di

carbonio, come stabilito dalla proposta di Direttiva del Consiglio europeo in materia di tassazione dei prodotti energetici. Si prevede che il maggior gettito derivante da tale tassazione differenziata sia destinato prioritariamente alla riduzione della tassazione sui redditi, con particolare riferimento al lavoro generato dalla *green economy*, al finanziamento di tecnologie a basso contenuto di carbonio ed alla revisione dei sussidi alla produzione di energia da fonti rinnovabili.

La RT riassume l'articolo, facendo cenno alla prioritaria destinazione delle nuove forme di fiscalità alla riduzione della tassazione dei redditi eventualmente derivante dalla prevista imposizione differenziata.

Al riguardo, si rileva che la revisione della disciplina delle accise sui prodotti energetici dovrà tenere conto del fatto che la tassazione energetica è stata di recente utilizzata in più occasioni come strumento di copertura con diverse modalità ed effetti articolati nel tempo; ciò è stato effettuato sia in modo puntuale attraverso disposizioni dirette²⁷, sia con rinvio a provvedimenti attuativi nell'ambito di obiettivi di entrate prefissate, sia nel contesto di clausole di salvaguardia²⁸.

Articolo 16 **(Disposizioni finanziarie)**

Le disposizioni in titolo fissano il principio per il quale dall'attuazione della delega non dovranno determinarsi nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica né un aumento della pressione fiscale complessiva a carico dei contribuenti. In applicazione dell'articolo 17, comma 2 della legge di contabilità, si dà conto della impossibilità di procedere alla quantificazione degli effetti finanziari derivanti dalla delega in ragione della complessità della materia, facendo rinvio per la puntuale determinazione di tali effetti ai decreti delegati, che saranno accompagnati dalle rispettive relazioni tecniche. Si prevede inoltre che qualora eventuali nuovi o maggiori oneri non possano trovare compensazione nell'ambito dei decreti attuativi, gli stessi potranno essere emanati solo dopo l'entrata in vigore di provvedimenti legislativi che stanino le occorrenti risorse finanziarie. Il comma 2 afferma il principio in base al quale la revisione del sistema fiscale oggetto della delega persegue l'obiettivo della riduzione della pressione tributaria ponendosi nel rispetto del principio di equità, dell'articolo 81 della Costituzione nonché degli

²⁷ Cfr. D.L. n. 69 del 2013, articolo 61, comma 1, lettera e), che dispone una copertura di 75 mln per l'anno 2014.

²⁸ Cfr. articolo 15, comma 4, del decreto-legge n. 102 del 2013, nel testo *ante e post* decreto-legge n. 133 del 2013. Cfr. altresì Decreto 30 novembre 2013, Attivazione della clausola di salvaguardia, di cui al comma 4 dell'articolo 15 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e successive modificazioni, G.U. del 2 dicembre 2013, il cui articolo 1, comma 2, dispone un aumento, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 15 febbraio 2016, in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 671 mln per il 2015 e 17,8 mln per il 2016.

obiettivi di equilibrio del bilancio e di riduzione del rapporto tra debito e PIL stabiliti a livello europeo.

La RT sottolinea che, stante la clausola di assenza di effetti finanziari negativi espressa nel primo comma dell'articolo 16, eventuali disposizioni onerose contenute nei decreti legislativi da adottare non potrebbero aver corso in mancanza di compensazione dei relativi oneri con effetti finanziari positivi recati da norme contenute nei medesimi decreti. Le disposizioni in commento sarebbero poi ulteriormente rafforzate dal richiamo al meccanismo delineato dall'articolo 17, comma 2 della legge di contabilità.

Al riguardo poiché l'articolato in esame in molte sue parti riproduce disposizioni già contenute nel DDL (A.S. 3519) "*Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita*", al fine di consentire una compiuta disamina parlamentare della delega, si ribadisce l'utilità di poter disporre di un quadro informativo più preciso da parte del Governo in ordine al complesso di effetti finanziari che deriveranno dall'attuazione della delega anche al fine di poter riscontrare positivamente il criterio posto, in base al quale le disposizioni contenute nei decreti attuativi dovranno garantire il rispetto degli obiettivi finanziari indicati (assenza di maggiori oneri e riduzione della pressione fiscale complessiva). Si fa rinvio quindi alle considerazioni espresse in occasione del commento alle disposizioni degli articoli della delega.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

- Ott 2013 [Documento di base n. 53](#)
Il disegno di legge di stabilità per il 2014 (A.S. 1120): schema di copertura (art. 126, commi 3 e 4, Reg. Sen.)
- " [Nota di lettura n 19](#)
A.S. 1015-B: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni"
- " [Nota di lettura n 20](#)
A.S. 1120: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)"
- Nov 2013 [Nota di lettura n. 21](#)
A.S. 1150: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota di lettura n. 22](#)
A.S. 1149: "Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, recante misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio"
- " [Nota breve n. 4](#)
Le previsioni economiche di autunno e il parere della Commissione europea sul documento programmatico di bilancio 2014
- " [Nota di lettura n. 23](#)
A.S. 1174: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, recante misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonché in materia di immigrazione" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- Dic 2013 [Nota di lettura n. 24](#)
A.S. 1190: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota di lettura n. 25](#)
A.S. 1188: "Conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, recante disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia"
- " [Nota breve n. 5](#)
Le comunicazioni della Commissione europea sullo strumento di convergenza e competitività e il coordinamento ex ante delle riforme di politica economica
- " [Nota di lettura n. 26](#)
A.S. 1120-B: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)"